



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 11/01/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 novembre 2005, n. 469

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Ruffano (Le) - Prop. FRI - EL Ruffano S.r.l.

L'anno 2005 addì 17 del mese di Novembre, in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9233 del 14.09.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in loc. Cardigliano-Occhiazzi, nel Comune di Lecce, da parte della FRI-EL Ruffano S.r.l. - Via Portici, 27 - Bolzano;
- con nota prot. n. 9479 del 21.09.2004 il Settore Ecologia invitava il Comune di Ruffano a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 10104 del 07.10.2004 la società proponente comunicava di aver provveduto al deposito degli elaborati concernenti il progetto proposto presso il Comune di Ruffano;
- con nota acquisita al prot. n. 12496 del 07.12.2004 il Comune di Ruffano comunicava di aver provveduto all'affissione dell'avviso pubblico nei tempi e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che erano pervenute osservazioni delle quali allegava copia;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 1209 del 03.02.2005 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ruffano comunicava che: "... allo stato, l'esame del progetto fatto avere dalla FRI-EL non consente un'analisi approfondita per esprimere un parere di compatibilità ambientale. Considerato che trattasi di procedura preliminare per la verifica se l'intervento dovrà essere o meno oggetto di valutazione di impatto ambientale, si ritiene opportuno che il parere di compatibilità rispetto all'ambiente, sia espresso a livello regionale in sede di V.I.A. se ed in quanto ne sia verificata l'assoggettabilità. Pur tuttavia si precisa che l'Amm.ne Comunale con deliberazione di C.C. n. 21 del 29.05.2003, ha già assentito, in linea di massima, alla realizzazione nel territorio comunale di un parco eolico da parte della

predetta FRI-EL...";

- con nota prot. n. 1580 del 10.02.2005 il Settore Ecologia riscontrava la due note precedenti ed invitava il comune interessato a fornire controdeduzioni in merito alle osservazioni pervenute ed a riformulare il parere di competenza, considerato che quello precedentemente rilasciato risaliva a maggio 2003;

- con nota acquisita al prot. n. 3914 del 22.03.2005 il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Ruffano comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;

- con nota prot. n. 6986 del 03.06.2005 il Settore Ecologia invitava la società proponente a fornire chiarimenti ed integrazioni documentali soprattutto relativamente a: "...

- molte pale non rispettano tra loro le distanze "minime" indicate nelle Linee Guida (3D tra le pale della stessa fila e (3D tra le pale di file parallele);

- la presenza di un'analogia proposta progettuale che insiste sulla stessa area (all'esame dell'Ufficio VIA), accresce il rischio di impatti cumulativi legati al determinarsi di un evidente effetto selva con probabili ripercussioni anche sull'efficienza aerodinamica delle macchine stesse...";

- con nota acquisita al prot. n. 12498 del 29.10.2005 la società proponente trasmetteva il ridimensionamento dell'impianto;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si è rilevato quanto segue:

In riscontro alla richiesta di chiarimenti richiesta dall'Ufficio, il proponente ha inteso ridurre le dimensioni dell'impianto rinunciando alle 9 pale in località Cardigliano (dalla R13 alla R21) e lasciando invariata la posizione delle rimanenti 12. Il layout oggetto di valutazione prevede, quindi, solo le 12 pale (per 24 MW di potenza) di località Occhiazzi, a fronte delle 21 (per 42 MW) originariamente proposti.

Sono pertanto venute meno le criticità connesse con la prossimità delle pale nn. 13, 16, 17, 18 19 (tutte eliminate) alla SP 331 e della prossimità dell'impianto al SIC IT9150012 Bosco di Cardigliano.

Per quanto attiene la vicinanza/interferenza con analogo impianto, si rileva che in seguito alle modifiche proposte da entrambi i proponenti si è ridotta la criticità legata al potenziale effetto selva. Tuttavia permane una vicinanza incompatibile tra la pala n. 10 della Fri-el s.r.l. (contrassegnata nel rispettivo layout come R10) e la pala n. 13 dell'altro proponente, Antonio s.r.l. (contrassegnata nel rispettivo layout come AG13), distando tra loro circa 180 m.

- Per queste ragioni, pur permanendo una densità elevata legata al fatto che le pale sono nel complesso dei due impianti molto vicine tra loro e fatto salvo che eventuali problemi di inefficienza aerodinamica non potranno che essere imputati ai medesimi proponenti, tenuto conto anche delle osservazioni pervenute con nota del comune di Ruffano prot.12307 dell'1.12.2004, si ritiene escluso dalla procedura di VIA l'installazione di 11 delle 12 pale facenti parte dell'ultima versione del layout ed in particolare contrassegnate con le sigle R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11 e R12, escludendo quindi la pala RIO, e subordinando l'installazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

„ sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;

„ siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;

„ sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aero generatore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;

„ sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione con un importo non inferiore al limite indicato nelle LG);

„ sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;

• siano recepiti nella convenzione gli impegni previsti dall'allegato 5 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" ed in particolare:

• fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;

• fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;

• fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;

• impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

• I comuni limitrofi da cui le pale distano meno di 500 m devono essere coinvolti nella convenzione; in particolare il comune di Casarano, da cui distano meno di 500 m le pale 1, 2, 3 e 4, e quello di Specchia, da cui dista meno di 500 m la pala 12.

• Anche in risposta alle osservazioni pervenute si precisa che il presente parere è relativo alla sola valutazione ambientale delle opere in progetto, è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto e non sostituisce nessun altro parere previsto per legge.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

• di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco colico in loc. Cardigliano-Occhiazzi, nel Comune di Lecce, da parte della FRI-EL Ruffano S.r.l. - Via Portici, 27 - Bolzano, così come rimodulato, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli
